Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01190025222744 del 12/08/2019 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n. 131858 del 15/03/2021.

Oggetto: SIELTE SpA - Regolamentazione della circolazione a Mestre per i ripristini definitivi a seguito di manomissione suolo pubblico per posa fibra ottica Open-Fiber nelle vie: Delle Querce, Dei Marchi, Tecchio, Penzo, Petroli, Elettrotecnica, Manara, Ferraris, Pacinotti.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta SIELTE SpA, sta provvedendo alla realizzazione di infrastrutture per telecomunicazione in fibra ottica FTTH sul territorio Comunale di Venezia;
- per la predetta realizzazione di tali infrastrutture per telecomunicazioni in fibra ottica FTTH la ditta deve procedere su tratti di viabilità pubblica, con interventi di lavoro a fianco della banchina o con lavori di restringimento della carreggiata con conseguente transito a senso unico alternato;

Considerato che:

- la ditta SIELTE S.p.a. ha comunicato la necessità di procedere con i lavori di ripristino della pavimentazione nelle aree interessate dagli interventi di posa della fibra ottica nelle predette vie;
- la regolamentazione della circolazione prevede lavori a fianco della banchina, o lavori sulla carreggiata con conseguente restringimento della viabilità con transito a senso unico alternato gestito con movieri;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere alla regolamentazione della circolazione per le aree interessate dai lavori senza per questo comunque interdire la circolazione veicolare, ciclabile e/o pedonale (ove consentita) nelle vie di cui sopra;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata con marca da bollo n. 01190025222733 del 12/08/2019 annullata dall'istante come dichiarato dalla ditta SIELTE SpA ed acquisita con prot. n. 131858 del 15/03/2021;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- art. 47-bis del decreto legge del 24/04/2017 n. 50 coordinato con la L. n. 96 del 21/06/2017;

- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. **di regolamentare la circolazione nella vie: Delle Querce, Dei Marchi, Tecchio, Penzo, Petroli, Elettrotecnica, Manara, Ferraris, Pacinotti , secondo le seguenti disposizioni:**

1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti le vie interessate dai lavori;

1.2 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;

Lungo le strade regolate a doppio senso di marcia

1.3 le lavorazioni saranno eseguite con modalità di gestione della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002,"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento Temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30 km/h, predisponendo apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri, al fine di non interdire il traffico veicolare e la fluidità della circolazione;

Lungo le strade in cui i lavori interessano la sola banchina

1.4 le lavorazioni saranno eseguite con modalità di gestione della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.60 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002,"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento Temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30 km/h;

1.5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire gli accessi ai passi carrabili, nonché il transito ai mezzi di soccorso in caso di emergenza;

1.6 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di non interdire la circolazione veicolare;

1.7 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;

2 **quando le lavorazioni interessano marciapiedi e/o piste ciclabili, è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la sicurezza della circolazione ciclopedonale, predisponendo apposito percorso alternativo con adeguata segnaletica di indirizzamento o uno spazio di almeno 1 metro a margine dell'area di cantiere per la circolazione dei pedoni;**

3 **è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri, quando le lavorazioni interessano aree di intersezione, al fine di non interdire la circolazione veicolare e la fluidità della circolazione;**

4 **quando i lavori interferiscono con fermate del Servizio di Trasporto Pubblico Locale o isole ecologiche è fatto obbligo all'impresa esecutrice di contattare la Società ACTV S.p.A. e la Società Veritas S.p.A. al fine di concordare eventuali modifiche e spostamenti alle stesse;**

5 **è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di non interrompere o ostacolare i servizi di trasporto pubblico locale;**

6 **è fatto obbligo al termine di ogni giornata di lavoro di ripristinare l'ordinaria regolamentazione della circolazione;**

7 **il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**

8 **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili"e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**

9 **prescrizioni a carattere generale:**

9.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.

9.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;

9.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;

9.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;

9.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;

9.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;

9.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";

9.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 18/03/2021 fino al giorno 24/03/2021.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema

segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti alla Direzione Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 16 marzo 2021

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
*(*atto firmato digitalmente)*

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.